



TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. **[REDACTED]** ha pronunciato all'odierna udienza la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 20323/17 R.G.

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Viola

OPPONENTE

E

Agenzia delle entrate (EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, già EQUITALIA SUD S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore. rappr. e difesa dall'Avv. **[REDACTED]** con cui el. dom.

I.N.P.S. (Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall' **[REDACTED]**

OPPOSTI

FATTO E DIRITTO

1.- Il ricorrente, con ricorso depositato il 28.9.2017, si opponeva all'estratto di ruolo da cui apprendeva l'esistenza delle cartelle 0712011097938544, 07120110038637090, 07120100198913012, 07120100152590520, 07120100129448678, 07120100080555649, 07120090196947590, 07120090125998100, 07120090100305331, 07120130005913074, 07120120005131992 deducendo, a sostegno della domanda, l'omessa notifica di alcun atto relativo al credito vantato e, dunque, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione ed in subordine rilevando la nullità della pretesa.

Si costituiva l'Inps che lamentava la genericità delle eccezioni di prescrizione e decadenza e l'infondatezza del ricorso.



Si costituiva anche Equitalia poi Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna la causa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e alle note depositate, veniva decisa come da sentenza pubblicamente letta.

Il ricorso è fondato.

In tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall'omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., non è suo onere fornire la prova negativa dell'omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica" (Cass. 2009/17387). Tanto equivale a dire che, più in generale, non è l'impugnante onerato di dare la prova della tempestività del suo ricorso laddove assuma non essere avvenuta la notifica dell'atto avverso il quale l'impugnazione è diretta. Incombe, invece, alla parte, cui sia stato notificato un atto d'impugnazione, qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine di decadenza per detta impugnazione e l'avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza, producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notificazione.

In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove sia stata proposta opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento delle somme dovute, il principio secondo il quale grava sull'opponente l' onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa presuppone che l'atto, contro cui l'opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa, dovendosi escludere, diversamente, che sia identificabile l'esatto "dies a quo" per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. (Nella specie, la notificazione della cartella esattoria era nulla per l'omesso invio della raccomandata ex art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.). Sez. L, **Sentenza n. 19366 del 21/08/2013**.

Tempestivamente costituitisi i resistenti nulla hanno prodotto per provare la regolare notifica alla parte ricorrente degli atti opposti.

Il debito in essi contenuto è ormai estinto per intervenuta prescrizione.

Va precisato che in tema di prescrizione dei crediti contributivi vantati dagli istituti previdenziali l'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 ha sostituito il termine quinquennale a quello decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10 estende tale abbreviazione anche alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), facendo eccezione solo per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che



atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996 (v. , da ultimo, Cass. 15-2-2007 n°3484; Cass. 13-12-2006 n°26621 e Cass. 17-12-2003 n°19334, secondo cui “In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, l’art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 stabilisce tra l’altro: a) che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza; b) che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva; c) che il periodo di sospensione triennale, di cui all’art. 2 comma 19 della legge n. 638 del 1983, e’ soppresso, ma continua ad applicarsi qualora in precedenza siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure di recupero”).

In applicazione di tali principi, allora, l’opposizione deve essere accolta poiché la pretesa è stata azionata ben oltre il termine quinquennale di prescrizione, né risulta data prova dell’avvenuto compimento di atti interruttivi medio tempore.

Le spese stimasi equo siano compensate atteso l’esito del giudizio

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto così provvede:

- a) accoglie l’opposizione e per l’effetto dichiara non dovute le somme di cui alle cartelle
- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0712011097938544, | 07120110038637090, | 07120100198913012, |
| 07120100152590520, | 07120100129448678, | 07120100080555649, |
| 07120090196947590, | 07120090125998100, | 07120090100305331, |
| 07120130005913074, | 07120120005131992 | |
- b) condanna i resistenti in solido alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 1800,00 oltre iva cpa e spese generali se dovuti con attribuzione

Napoli, 14.6.18

IL GIUDICE





TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 20323/17 R.G.

TRA

Luigi Esposito, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Viola

OPPONENTE

E

Agenzia delle entrate (EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, già EQUITALIA SUD S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore. rappr. e difesa dall'Avv. Roberta Giova con cui el. dom.

I.N.P.S. (Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.to Carmen Moscariello

OPPOSTI

FATTO E DIRITTO

1.- Il ricorrente, con ricorso depositato il 28.9.2017, si opponeva all'estratto di ruolo da cui apprendeva l'esistenza delle cartelle 0712011097938544, 07120110038637090, 07120100198913012, 07120100152590520, 07120100129448678, 07120100080555649, 07120090196947590, 07120090125998100, 07120090100305331, 07120130005913074, 07120120005131992 deducendo, a sostegno della domanda, l'omessa notifica di alcun atto relativo al credito vantato e, dunque, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione ed in subordine rilevando la nullità della pretesa.

Si costituiva l'Inps che lamentava la genericità delle eccezioni di prescrizione e decadenza e l'infondatezza del ricorso.



Si costituiva anche Equitalia poi Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna la causa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e alle note depositate, veniva decisa come da sentenza pubblicamente letta.

Il ricorso è fondato.

In tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall'omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., non è suo onere fornire la prova negativa dell'omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica" (Cass. 2009/17387). Tanto equivale a dire che, più in generale, non è l'impugnante onerato di dare la prova della tempestività del suo ricorso laddove assuma non essere avvenuta la notifica dell'atto avverso il quale l'impugnazione è diretta. Incombe, invece, alla parte, cui sia stato notificato un atto d'impugnazione, qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine di decadenza per detta impugnazione e l'avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza, producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notificazione.

In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove sia stata proposta opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento delle somme dovute, il principio secondo il quale grava sull'opponente l' onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa presuppone che l'atto, contro cui l'opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa, dovendosi escludere, diversamente, che sia identificabile l'esatto "dies a quo" per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. (Nella specie, la notificazione della cartella esattoria era nulla per l'omesso invio della raccomandata ex art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.). Sez. L, **Sentenza n. 19366 del 21/08/2013**.

Tempestivamente costituitisi i resistenti nulla hanno prodotto per provare la regolare notifica alla parte ricorrente degli atti opposti.

Il debito in essi contenuto è ormai estinto per intervenuta prescrizione.

Va precisato che in tema di prescrizione dei crediti contributivi vantati dagli istituti previdenziali l'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 ha sostituito il termine quinquennale a quello decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10 estende tale abbreviazione anche alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), facendo eccezione solo per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che



atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996 (v. , da ultimo, Cass. 15-2-2007 n°3484; Cass. 13-12-2006 n°26621 e Cass. 17-12-2003 n°19334, secondo cui “In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, l’art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 stabilisce tra l’altro: a) che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza; b) che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva; c) che il periodo di sospensione triennale, di cui all’art. 2 comma 19 della legge n. 638 del 1983, e’ soppresso, ma continua ad applicarsi qualora in precedenza siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure di recupero”).

In applicazione di tali principi, allora, l’opposizione deve essere accolta poiché la pretesa è stata azionata ben oltre il termine quinquennale di prescrizione, né risulta data prova dell’avvenuto compimento di atti interruttivi medio tempore.

Le spese stimasi equo siano compensate atteso l’esito del giudizio

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto così provvede:

- a) accoglie l’opposizione e per l’effetto dichiara non dovute le somme di cui alle cartelle
- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0712011097938544, | 07120110038637090, | 07120100198913012, |
| 07120100152590520, | 07120100129448678, | 07120100080555649, |
| 07120090196947590, | 07120090125998100, | 07120090100305331, |
| 07120130005913074, | 07120120005131992 | |
- b) condanna i resistenti in solido alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 1800,00 oltre iva cpa e spese generali se dovuti con attribuzione

Napoli, 14.6.18

IL GIUDICE

